

Criptovalute, token, Nft

«Mancano linee chiare su tutti gli asset digitali»

Maria Cristina Pierro, docente all'Insubria e presidente dei tributaristi
«È necessario un intervento normativo a livello sovranazionale»

MARIA GRAZIA GISPI

Con prudenza la Banca d'Italia ha avvertito: «Le cripto-attività possono generare rischi di vario genere - riporta la nota di giugno - una rapida e ampia diffusione di questi strumenti potrebbe compromettere la stabilità del sistema finanziario. Il mondo delle cripto-attività è infatti ancora largamente deregolamentato».

Lavori sono in corso per disegnare un nuovo insieme di norme e di controlli per questi prodotti e per relativi "ecosistemi", ma la loro entrata a regime pare richiedere ancora tempo.

Maria Cristina Pierro, direttrice del Dipartimento di economia dell'Università degli Studi dell'Insubria dove insegna diritto tributario, come presidente dell'Associazione nazionale tributaristi italiani, sezione di Como, affronta il tema dell'inquadramento giuridico dei crypto asset nell'assemblea in calendario a Como l'1 dicembre.

Fare chiarezza non è un esercizio di disaccolico: serve a capire dove e come si fa profitto e attraverso quali norme può e deve essere sottoposto a tassazione.

Considerando che ci si muove in un contesto internazionale, che le variabili sono diverse e che nell'ultimo periodo è comparso anche il metaverso, ci si rende conto perché, e con qualche ragione, il legislatore non abbia ancora tracciato linee giuridiche certe. «Il termine crypto asset è generico - precisa Maria Pierro



Maria Cristina Pierro

- è utilizzato per indicare entità che, pur avendo una comune matrice tecnologica, identificano fenomeni diversi del mondo virtuale». Criptovalute, token, Nft e in generale i documenti digitali crittografati possono avere un valore economico, ma non sono emessi né garantiti da una autorità centrale. Ugualmente sono accettati e riconosciuti dalla comunità di utenti perché, a loro garanzia, c'è la blockchain. Una tecnologia che sfrutta le caratteristiche di una rete informatica di nodi e consente di gestire e aggiornare, in modo univoco e sicuro, un registro contenente dati e informazioni, per esempio transazioni, in maniera aperta, condivisa e distribuita senza la necessità di un'entità centrale di controllo e verifica.

Oltretutto le transazioni avvengono a una velocità istanta-

nea, non commisurabile ai tempi delle operazioni bancarie.

«Si tratta di entità virtuali suscettibili di esprimere un valore economico e che ritengo siano riconducibili nella categoria generale dei beni giuridici - è la conclusione della docente - nell'art. 810 del Codice civile si individua una nozione flessibile e non tradizionale di bene giuridico, sovrapponibile a quella propria dei sistemi di common law, e nella quale è possibile ricondurre qualunque entità, materiale e immateriale, che può costituire oggetto di diritto».

Per esempio, quando si noleggia un monopattino con una app, per un arco di tempo definito si stipula un vero contratto di utilizzo attraverso strumenti digitali. È una delle infinite applicazioni che già invadono la vita quotidiana destinata a intensificarsi. Da qui la necessità di trovare una cornice giuridica e, quindi, fiscale. «Se questa indicazione dovesse essere recepita, l'individuazione della disciplina fiscale dei crypto asset sarebbe semplificata - suggerisce Maria Pierro - rimarrebbe tuttavia la necessità di localizzare gli utenti che accedono alla blockchain, per individuare la legislazione applicabile e accertare la "territorialità" dell'operazione».

Ed è questa l'altra difficoltà che si incontra nel tentativo di calare il mondo dei crypto asset in un sistema giuridico: hanno dimensioni internazionali.

«La soluzione a questo problema non può essere individuata normativamente a livello sovranazionale. L'Ue dovrà agire di concerto con l'Ocse - osserva Pierro - gli elementi che indicano creazione, conservazione e trasferimento dei crypto asset non sono decisivi né sufficienti a individuare la legislazione fiscale applicabile e l'autorità amministrativa competente».

Serve un intervento normativo che, formulata una nozione di crypto asset applicabile in ogni settore dell'ordinamento giuridico, disciplini per quello fiscale alcuni elementi essenziali: i criteri per localizzare gli utenti, i valori da considerare per la determinazione del reddito e il momento impositivo.

«È di questi ultimi mesi la proposta di disegno di legge presentato al Senato nella quale le cripto valute, in contrasto con il dato normativo nazionale ed europeo, sono considerate come valute straniere - conclude la studiosa - il che non costituisce una buona premessa per compiere una riflessione compiuta e sistematica sulle criptovalute e, più in generale, sulle criptoattività. Qualcosa però si muove e questo è già un segnale positivo. Anche se sembra che il fenomeno non si stia ancora pienamente compreso e che l'individuazione di una nozione giuridica generale di crypto asset sia ancora lontana dall'essere individuata».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un prontuario per gli Nft

Gli NFT, tokens non fungibili, potrebbero cambiare il modo in cui

Che cosa sono?

I NFT, noti anche come "nifties", usano la blockchain per registrare l'identità unica di informazione digitale

La blockchain, usata anche da criptovalute come i bitcoin, crea una «marca temporale» permanente, registrazione di dati decentralizzati pubblicamente accessibile

Cosa puoi fare con un nifty?

I NFT consentono alle persone di provare la titolarità di risorse digitali

I proprietari possono venderli

55A06295 CE8708
07029BFCDB 2DCE2809 59F28158 16F8179
483ADA77 26A3C465 5DA4FBFC 0E1108A8
FD17B448 A6855419 9C47D08F FB10D48
FD17B448 A6855419 9C47D08F FB10D48

FONTE: Ethereum.org/Forbes/The Verge

Furto di un'opera digitale

Spy story sul lago di Como

Spy story ambientata su Lago di Como, "L'ira di Nuba" racconta di un'opera d'arte digitale, un Nft, rubata.

L'avvocato Dellandino e la sua compagna Anna, invitati a un cocktail party in un esclusivo hotel sul lago di Como, seguono alcuni ospiti dall'atteggiamento sospetto e si ritrovano a partecipare a un'asta riservata in cui si vendono oggetti d'arte.

I lotti non sono quadri o

sculture ma opere di crypto-art, frames animati che grazie a sistemi blockchain diventano Nft: immagini, meme e video in loop conservati su chiavette USB e pronti a essere venduti a cifre da capogiro.

Prima che le offerte abbiano inizio, però, viene rubata una delle opere esposte dal titolo "L'ira di Nuba".

Il crimine non allarma solo il mondo dell'arte ma minac-

L'utilizzo nell'ambito dell'arte

«Sono scettico, è solo speculazione»

L'analisi

Emilio Bordoli, commercialista e collezionista sulle opere Nft

Al sesto posto della classifica delle opere d'arte più costose di tutti i tempi "Everydays: The First 5000 Days" dell'artista Beeple è stata aggiudicata per 69 milioni di dollari durante un'asta online organizzata da Christie's lo scorso anno. È stata la vendita più famosa che ha riguardato un Non-Fungible Token.

Basata su blockchain, l'opera d'arte Nft è dotata di un codice identificativo che ha valore di certificato di proprietà digitale.

«Fatto salvo questo unicum straordinario, in generale sono

diffidente rispetto alla diffusione degli Nft nell'arte» commenta Emilio Bordoli, collezionista di arte contemporanea e titolare dello Studio Bordoli specializzato in consulenza societaria e aziendale, con sede a Erba e Roma. Su una collezione di 400 opere d'arte contemporanea, il numero di opere Nft di sua proprietà è zero.

Diverse le ragioni del suo scarso entusiasmo per gli Nft correlati alle opere d'arte. «Bisogna distinguere tra arte digitale e Nft, sono differenti - spiega - l'arte digitale esiste da almeno vent'anni, da quando un artista invece di utilizzare pennello e colori decide di utilizzare uno strumento digitale. Un esempio sono le installazioni video di Bill Viola fatte di immagini, suoni e movimenti al rallentatore o le



L'opera "Everydays: The First 5000 Days"

produzioni di Studio Azzurro di Milano. Si tratta di opere che sono digitali per loro natura e di livello assoluto, bellissime» C'è poi un altro aspetto dell'arte contemporanea: attrae grandi capitali, crea un'aura di status, costruisce connessioni, relazio-

ni e introduce a contesti esclusivi. Il rapporto di volumi di mercato tra arte contemporanea e antica è di uno a trenta.

L'arte antica pone questioni relative al periodo di attribuzione, di autenticità e di provenienza. Gli investimenti si sono

orientati verso l'arte contemporanea anche perché la provenienza e l'autenticità sono certe. Inoltre, diversamente dall'arte antica, non può essere oggetto di furto perché non è commercializzabile senza le certificazioni di proprietà.

«Nel momento in cui convergono grandi capitali, si innescano meccanismi finanziari e speculazioni - continua Emilio Bordoli - così, in questo caso, gli Nft sono una modalità per iniziare ad appropriarsi e speculare su asset legati all'arte contemporanea».

«Persa la finalità estetica, la passione e anche la fisicità, resterebbe un interesse puramente speculativo. Prova ne sarebbe la volatilità dei prezzi degli Nft fino al 70% - spiega Bordoli - il mio scetticismo sugli Nft applicati all'arte non è invece un giudizio negativo sulla loro base, la Blockchain, che anzi è veramente ciò che sta rivoluzionando il futuro delle transazioni. La potremmo definire il libro mastro digitale, trasparente e immutabile, la novità è che è

decentralizzato: non ha un padrone. Un sistema veloce e universale per memorizzare dati certi di ogni scambio, incluse le transazioni che autenticano un'opera».

Tutto questo è differente dagli Nft nell'arte che, con alcune eccezioni, sono una immagine o una sequenza di scarso significato, al più ritratti ironici, curiosi che devono il loro valore a uno status internazionale. «È questa la loro possibile utilità concreta nell'ambito dell'arte: costituire un avatar con un Nft che consente di entrare in uno specifico metaverso - conclude - in questo caso il loro sviluppo resta collegato a quanto e come si svilupperà il metaverso e i diversi "mondi" che lo comporranno».



«Emblematica la grande volatilità dei prezzi»